

TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Nella persona del Dott. Andrea Canepa
nel procedimento iscritto al n. 207/2023 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 16 Dicembre 2025 con le modalità cartolari di cui
all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **207/2023** del ruolo generale degli affari contenziosi e
vertente tra:

- *Parte_1* con l'Avv. [REDACTED] M. [REDACTED]

- attore;

e

- *Controparte_1* con l'Avv. [REDACTED]

- convenuta;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore, sulla base delle conclusioni di una CTU medico legale espletata in sede di ATP, agiva in giudizio nei confronti dell'azienda sanitaria convenuta al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un intervento di osteosintesi effettuato in data 04 Settembre 2014 presso [REDACTED] di Cinisello Balsamo.

Si costituiva l'ente sanitario convenuto negando ogni responsabilità a proprio carico e chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda.

Va affermata la responsabilità della parte convenuta in relazione al danno lamentato dall'attore avendo la CTU in sede di ATP evidenziato gravi profili di negligenza a carico della struttura sanitaria, responsabile di un'infezione nosocomiale riportata dal *Pt_1* in conseguenza della quale si è verificato il cedimento dell'osteosintesi realizzata tramite l'intervento suindicato. I CTU, con parere assai congruamente motivato al quale si ritiene di fare riferimento in questa sede, hanno infatti sottolineato come la patologia insorta nella fase successiva all'intervento, ancorché non sia possibile identificare un preciso responsabile, sia probabilmente da ricondurre ad un qualche errore verificatosi durante l'espletamento delle procedure di prevenzione delle infezioni; sul punto dovendosi notare come, in ambito civilistico, il criterio per affermare la sussistenza del nesso causale tra una condotta colposa ed un evento lesivo sia quello non della ragionevole certezza bensì della maggiore probabilità.

Per quel che concerne la quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente è parimenti necessario riferirsi alle motivate considerazioni esposte nella CTU la quale, tenuto conto degli esiti che sarebbero comunque residuati in conseguenza della precedente frattura subita dall'attore, ha determinato il pregiudizio riconducibile ai fatti di causa nella misura del 15% quale differenza tra il 30% ed il 16% (cfr. pagine 47-48 della CTU).

Considerata l'età dell'attore al momento dei fatti (58 anni) ed i criteri di liquidazione previsti dalle più recenti tabelle milanesi, il danno biologico riferibile all'invalidità di natura permanente è da determinare in euro 106.509,00; ammontare comprensivo del pregiudizio derivante dalla profonda sofferenza morale verosimilmente patita dal *Pt_1* che, in conseguenza dei fatti oggetto di giudizio, è stato costretto ad un lunghissimo ed estenuante iter terapeutico (ben sette ricoveri ed altrettanti interventi) ed ha perduto il posto di lavoro.

Relativamente all'invalidità temporanea il danno biologico da essa conseguente, avuto riguardo alle risultanze della CTU (cfr. le percentuali indicate a pagina 47 rapportate al valore tabellare giornaliero di euro 115,00), va invece determinato in euro 43.171,00.

Il totale del danno non patrimoniale ammonta quindi ad euro 149.680,00.

Quanto al danno patrimoniale vanno riconosciuti euro 2356,35 per spese mediche ritenute congrue in sede di CTU contabile (cfr. pagina 17) ed euro 147.902,87 derivanti dalla perdita del posto di lavoro che, sempre in sede di CTU contabile (cfr. pagine 6 e ss.), è stata motivatamente considerata come causalmente riconducibile ai lunghi periodi di assenza per cure. Sul punto ritiene questo Giudice che, mediante il riconoscimento della somma sopra indicata (per le cui modalità di calcolo si rinvia ancora una volta alle pagine 8 e ss. dell'elaborato peritale contabile), debba essere integralmente risarcito il pregiudizio economico sofferto dal Pt_1 a causa del licenziamento subito non potendosi nel caso di specie applicare la fattispecie di cui all'art. 1227 c. 2 cc.; la presunta negligenza dell'attore nel reperimento di un nuovo lavoro, in quanto fatto idoneo a diminuire il risarcimento, avrebbe infatti dovuto essere provata dalla parte convenuta che, sotto tale profilo, non ha tuttavia fornito alcun elemento significativo. Pare in ogni caso ragionevole affermare che una persona di oltre 60 anni (al termine del travagliato iter terapeutico) con un'invalidità permanente comunque non indifferente possa incontrare notevoli difficoltà a conseguire una nuova collocazione sul mercato del lavoro.

Il totale del danno risarcibile ammonta pertanto ad euro 299.939,22, cifra a cui sono da aggiungere la rivalutazione dal 04 Settembre 2014 (data dell'intervento che ha determinato il danno) alla data della sentenza e gli interessi legali, espressamente richiesti dall'attore quale pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovutagli, sull'ammontare via via rivalutato dalla data suindicata al saldo.

Le spese di lite (comprehensive delle spese relative alla fase di ATP e di quelle di CTP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe forensi e dell'attività difensiva

concretamente svolta, seguono la soccombenza così come le spese relative ad entrambe le CTU espletate (in sede di ATP ed in questa sede).

P.Q.M.

- 1) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 299.939,22 oltre rivalutazione dal 04 Settembre 2014 alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data suindicata al saldo.
- 2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4000,00 per spese ed euro 18.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 3) Pone le spese di entrambe le CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Monza, 16 Dicembre 2025.

Il Giudice
Andrea Canepa